

Deliberazione 26 luglio 2010 - ARG/elt 111/10

Aggiornamento del valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, modifica dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 e disposizioni in merito alle modalità di copertura dei costi sostenuti da Terna per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento nonché alla destinazione del saldo economico derivante dalla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive per l'anno 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 283/05 (di seguito: deliberazione 283/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 305/06 (di seguito: deliberazione 305/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.289/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2007, n. 128/07 (di seguito: deliberazione 128/07);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 257/07 (di seguito: deliberazione 257/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n.351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);

- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. 188/08 (di seguito: deliberazione n. 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 203/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 107/09) e il relativo Allegato A (di seguito: TIS) come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 154/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 201/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09);
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: schema di decreto);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, dello schema di decreto (di seguito: legge n. 41/10);
- la nota della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 26 luglio 2010, prot. Terna n. TE/P20100010298 (di seguito: nota 26 luglio 2010).

Considerato che:

- lo schema di decreto, così come la legge n.41/10, prevede, all'articolo 1, comma 1, che sia istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna Spa (di seguito: Terna);
- lo schema di decreto, così come la legge n.41/10, prevede, all'articolo 1, comma 2, che l'Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, definisca le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sulla base di principi e criteri disciplinati al medesimo comma;
- con la deliberazione ARG/elt 15/10 l'Autorità ha provveduto a definire le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, prevedendo, in particolare, che Terna procedesse ad approvvigionarsi delle relative risorse attraverso apposite procedure concorsuali da reiterare su base trimestrale, per approvvigionare la quota delle risorse dalla stessa ritenute necessarie – per quantità massime comunque non superiori rispettivamente a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna - che risulti di volta in volta a qualsiasi titolo non contrattualizzata;
- sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 15/10 Terna ha provveduto ad approvvigionare, attraverso le procedure concorsuali, parte delle

risorse dalla stessa ritenute necessarie per le finalità di cui all'articolo 1 della legge n.41/10.

Considerato altresì che:

- il servizio disciplinato ai sensi dell'articolo 1 della legge n.41/10, pur garantendo maggiori livelli di affidabilità ed efficacia, presenta caratteristiche di chiara analogia con il servizio di interrompibilità dei carichi di cui alla deliberazione n.289/06 ed alla deliberazione ARG/elt 201/09; e che, pertanto, i costi connessi alla remunerazione del servizio disciplinato ai sensi dell'articolo 1 della legge n.41/10 devono trovare copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06;
- anche in considerazione degli esiti delle procedure concorsuali organizzate da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 15/10, il livello del corrispettivo di cui all'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06 è oggi inadeguato rispetto a quanto necessario per garantire la copertura dei costi connessi alla remunerazione dei servizi di interrompibilità dei carichi;
- l'Allegato A alla deliberazione n.348/07 disciplina, all'articolo 67, il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità; e che dall'attuale formulazione del suddetto articolo non è evidente che attraverso tale Conto siano gestiti anche gli oneri connessi ai servizi di interrompibilità disciplinati dalle deliberazioni ARG/elt 201/09 e ARG/elt 15/10.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 351/07 l'Autorità ha disposto che il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti a Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: corrispettivo DIS) sia calcolato annualmente con i medesimi criteri e modalità adottati per il calcolo della componente tariffaria CTR a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale;
- con la deliberazione n. 188/08 l'Autorità nell'aggiornare le tariffe per il servizio di trasmissione per l'anno 2009 ha introdotto un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione;
- la deliberazione ARG/elt 204/09 chiarisce che, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 351/07, il meccanismo facoltativo di cui al precedente alinea debba intendersi esteso anche ai fini del calcolo del corrispettivo DIS;
- la deliberazione ARG/elt 204/09 non disciplina tuttavia le modalità di reperimento dei fondi (o di restituzione dei medesimi fondi) derivanti dall'applicazione del meccanismo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto all'attività di dispacciamento.

Considerato infine che:

- l'Autorità, con le deliberazioni n. 238/05, 305/06, 128/07 e 257/07, ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti alla medesima dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti su reti elettriche

estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: oneri ITC);

- con la deliberazione ARG/elt 203/08 l'Autorità ha disposto, per l'anno 2009, una prima e parziale copertura degli oneri ITC attraverso l'applicazione di un apposito corrispettivo di dispacciamento (di seguito: corrispettivo ITC) posto a maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione n. 111/06 (di seguito: corrispettivo *uplift*);
- con la deliberazione ARG/elt 154/09 l'Autorità ha richiesto a Terna S.p.A. di destinare il saldo fra proventi e oneri derivanti dalla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all'articolo 54 del TIS relative all'anno 2008, alla riduzione degli oneri riconosciuti con le deliberazioni 283/05, 305/06, 98/07, 128/07 e 257/07;
- il valore del corrispettivo ITC valevole per l'anno 2010 è pari a 0,014 c€/kWh;
- con la nota 26 luglio 2010 Terna ha comunicato all'Autorità che l'ammontare residuo complessivo degli oneri ITC per la fine 2010 è stimato in 47,15 milioni di Euro;
- con la nota 26 luglio 2010 Terna ha informato l'Autorità in merito agli esiti della sessione di conguaglio per rettifiche tardive relativa all'anno 2008 di cui all'art.60 del TIS, comunicando il valore del saldo positivo derivante dalla liquidazione delle relative partite economiche stimato in 56 milioni di Euro;
- la deliberazione n. 111/06 prevede che il saldo economico di cui al precedente alinea sia ricompreso da Terna nel calcolo del corrispettivo *uplift* valevole per i quattro trimestri successivi;
- l'elevato valore residuo degli oneri ITC, unitamente all'onere aggiuntivo che Terna dovrà sostenere per la compensazione dei medesimi costi correlati ai transiti su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri relativi all'anno 2010, renderebbero inevitabile un consistente aumento del corrispettivo ITC per il prossimo anno al fine di contenere la considerevole esposizione finanziaria di Terna.

Ritenuto opportuno:

- modificare, con decorrenza 1 agosto 2010 il valore unitario del corrispettivo di cui all'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06 e, conseguentemente, la tabella 3 del medesimo allegato;
- modificare l'articolo 67 dell'Allegato A alla deliberazione n.348/07 al fine di rendere evidente che gli oneri connessi ai servizi di interrompibilità disciplinati dalle deliberazioni ARG/elt 201/09 e ARG/elt 15/10 sono gestiti attraverso i contributi afferenti al Conto disciplinato al medesimo articolo 67, nonché al fine di estendere il periodo di attività del Conto medesimo in coerenza con la durata del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, istituito, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 41/10, per il triennio 2010-2012;
- prevedere le modalità di reperimento e restituzione dei fondi derivanti dall'applicazione del meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto all'attività di dispacciamento;

- sia opportuno ridurre l'ammontare degli oneri ITC in capo a Terna e non ancora coperti, anche al fine di limitare l'esigenza di aumento del corrispettivo ITC per l'anno 2011 a carico degli utenti del dispacciamento;
- sia pertanto opportuno destinare il saldo derivante dalla liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive per l'anno 2008 alla riduzione di detto ammontare.

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, aggiungendo all'articolo 1, comma 1.1, dopo alle parole “**deliberazione ARG/elt 1/09**: è la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;” le seguenti:

“

- **deliberazione ARG/elt 201/09**: è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09;
- **deliberazione ARG/elt 15/10**: è la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 come successivamente modificata ed integrata;”

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n.348/07, sostituendo l'articolo 67 con il seguente:

“Articolo 67

Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità

- 67.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità viene utilizzato per l'anticipo a Terna di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione dei servizi di interrompibilità sostenuti dalla medesima Terna per gli anni dal 2004 a 2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03 e dal 2007 al 2012 ai sensi delle deliberazioni n. 289/06, n.122/07, ARG/elt 201/09 e ARG/elt 15/10.
- 67.2 La Cassa riconosce a Terna un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n.122/07, ARG/elt 201/09 e ARG/elt 15/10, e il gettito nella disponibilità di Terna conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui articolo 73, della deliberazione n. 111/06.
- 67.3 Terna trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse ai pagamenti relativi alla applicazione delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n.122/07, ARG/elt 201/09 e ARG/elt 15/10.
- 67.4 Con decorrenza dal mese di giugno 2004, al termine di ciascun mese fino al 31 marzo 2013, qualora la differenza tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi al terzo mese precedente ed i costi sostenuti da Terna nello stesso mese per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n.122/07, ARG/elt 201/09 e ARG/elt

15/10 sia positiva, Terna versa alla Cassa l'importo corrispondente; qualora detta differenza sia negativa, la Cassa versa a Terna l'importo corrispondente.

67.5 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità.”

3. di fissare, con decorrenza 1 agosto 2010, a 0,21 centesimi di euro/kWh il valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico e di cui alla tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06;
4. di prevedere che il saldo economico da riconoscere alla società Terna S.p.A. o che la medesima società deve restituire in ciascun anno a seguito dell'applicazione del meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica venga ricompreso nel calcolo del corrispettivo DIS valevole per l'anno successivo a quello in cui detto saldo viene determinato;
5. di richiedere a Terna S.p.A. di destinare il saldo fra proventi e oneri derivanti dalla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive di cui all'articolo 60 del TIS relative all'anno 2008, alla riduzione degli oneri riconosciuti con le deliberazioni 283/05, 305/06, 98/07, 128/07 e 257/07;
6. di richiedere a Terna S.p.A. l'invio, entro il 30 novembre 2010, di una nuova determinazione dell'ammontare residuo degli oneri di cui al precedente punto a seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, e dell'onere previsto per l'anno 2011 derivante dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A.;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
9. l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis